

COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC)

Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di costituzione fondo risorse decentrate per il personale del comparto – costituzione fondo anno 2024, come da determinazione n. 213 del 2 luglio 2024 del Responsabile del Servizio Trattamento Econo

Verbale n. 10 del 10 luglio 2024

Il giorno 10 luglio 2024 la sottoscritta Annamaria Marengi, Revisore dei Conti del Comune di Cortemaggiore, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25 febbraio 2022, procede all'emissione del parere richiesto dall'Ente tramite PEC in data 3 luglio u.s..

Il revisore considerato:

- il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico- finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- il fondo risorse decentrate dall'anno 2024 è disciplinato dall'art. 79 del CCNL 2019/2021;
- le risorse del fondo risorse decentrate risultano suddivise in:
 - A. RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

B. RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa; Visto l’articolo 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Valutati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale;

Richiamati:

- l’art. 11 del d.lgs. 135/2018: “In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23.”

- l’art. 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: “La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;

Rilevato, pertanto che relativamente alla costituzione proposta sono escluse dalla verifica del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art. 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 d.lgs. n. 36/2023;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art. 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del budget delle posizioni organizzative/elevate qualificazioni, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- incremento di cui all'art 8, comma 3, del D.L. 13/2013.

Rilevato altresì che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate,

rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano per l'ente il Comune di Cortemaggiore

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa/ elevata qualificazione;
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario.

Evidenziato che la RGS, con circolari n. 18/2021, n. 25/2022 e 8/2023, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

Riscontrato che nel corso del 2022 e del 2023 si è preso atto delle dimissioni di 2 unità di personale che non sono state sostituite e che erano in servizio nel 2018 e che per tanto il limite rimane pertanto determinato nel suo originario importo di € 162.129,23.

Verificato dal prospetto allegato alla proposta di determina che l'importo del fondo anno 2024, parte stabile, ammonta ad € 87.739,40 mentre per la parte variabile ammonta ad € 5.457,35 e che pertanto il fondo risorse decentrate relativamente all'anno 2024, è determinato in un ammontare complessivo pari ad € 93.196,75.

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le somme, il cui utilizzo è vincolato per euro 48.796,93 di cui 39.504,72 per Progressione economica anni precedenti ("differenziale stipendiale" ex art. 78 c. 3 lett. b) del CCNL 2019/2021) ed euro 9.292,21 per Indennità di comparto quota carico fondo (art. 33 c. 4 lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004);

Verificato nel dettaglio che;

- le risorse complessivamente inserite nella costituzione del fondo risultano interamente coperte dalla disponibilità di bilancio negli appositi capitoli del bilancio 2024 afferenti la spesa del personale

ESPRIME

Parere favorevole circa la compatibilità del Fondo delle Risorse Decentrate del personale dipendente per l'anno 2024, costituito con la determinazione dirigenziale n. 213 del 2/07/2024, con i vincoli di bilancio e circa la coerenza con i vincoli posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Il Revisore

Annamaria Marenghi

(firmato digitalmente)